



**Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche**

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Cl:

F:

**N. 0086329**

**21/12/2015**



**CONVENZIONE**



**Con la ricerca,  
contro il cancro.**

**TRA**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL**

**CANCRO**

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE  
DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR o Istituzione), in qualità di Istituzione ospitante titolari di borse di studio istituite da AIRC, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il 09/02/1942, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,



e

L'**Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro** (nel seguito: AIRC), con sede legale in Milano in via San Vito, 7 codice fiscale 80051890152 qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante Pier Giuseppe Torrani, nato a Milano, il 30 marzo 1937, domiciliato per la carica presso la sede operativa,

Nel seguito: Parti

PREMESSO CHE

1. AIRC è un ente senza scopo di lucro il cui scopo statutario è provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale di giovani ricercatori, attraverso l'erogazione di contributi liberali.
2. L'Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la "Hosting Institution" indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un'entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall'attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. AIRC pubblica ogni anno bandi per l'assegnazione di borse di studio, che invitano i ricercatori a presentare le proprie candidature.
4. I ricercatori assegnatari di borsa di studio sono selezionati ad esclusiva cura di AIRC, attraverso un severo processo di valutazione, basato su criteri esclusivamente meritocratici. Le candidature presentate a AIRC sono valutate tramite il metodo internazionale del peer review (o valutazione da parte di pari): ogni candidatura è sottoposta al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono

 1 

parte di un gruppo di quasi 600 esperti internazionali e/o sono membri del Comitato Tecnico Scientifico, scelti per la loro expertise in campo oncologico.

5. L'attività di ricerca proposta dai titolari della borsa di studio deve essere svolta presso enti senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la conduzione di attività di ricerca scientifica e che operino in campo oncologico, e che abbiano manifestato la propria disponibilità a consentire lo svolgimento del progetto proposto dal ricercatore in risposta al Bando pubblicato da AIRC, con propria organizzazione di beni e servizi.
6. AIRC intende mettere a disposizione dell'Istituzione ospitante l'importo lordo di ciascuna borsa di studio assegnata.

Alla luce di tutto quanto precede, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del contributo finanziario e gli impegni di ciascuna parte a seguito dell'attribuzione del contributo,

le parti

CONVENGONO

le condizioni specificate nella seguente convenzione (nel seguito: "convenzione").

#### **Articolo 1 - Modalità di comunicazione degli assegnatari**

AIRC invierà all'Istituzione ospitante entro la fine di ogni anno l'elenco dei borsisti assegnatari di borsa di studio per l'anno successivo.

#### **Articolo 2 - Modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo finanziario annuale da parte di AIRC avverrà con trasferimenti trimestrali anticipati (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09) delle somme necessarie al pagamento delle borse di studio da erogare nel trimestre successivo.

L'Istituzione chiede che i trasferimenti trimestrali anticipati effettuati a mezzo bonifico bancario avvengano sul seguente conto:

BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

INTESTATARIO CONTO CORRENTE: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IBAN: IT57 S010 0503 3920 0000 0218 155

L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie a mezzo posta raccomandata.

#### **Articolo 3 - Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore**

L'Istituzione si impegna ad erogare, con cadenza mensile, l'importo assegnato ai ricercatori selezionati da AIRC, al netto delle eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d'imposta.

In funzione dell'importo messo a disposizione da AIRC, l'Istituzione concorderà con ciascun assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso per quest'ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l'importo assegnato.

Gli ulteriori oneri fiscali, contributivi ed assicurativi restano a carico dell'Istituzione, la quale si impegna a non trattenere ai borsisti alcun onere di carattere amministrativo.

L'Istituzione ha facoltà di integrare l'importo lordo della borsa con fondi propri, a condizione che tali fondi non siano riconducibili ad altre erogazioni da parte di AIRC.



#### **Articolo 4 – Responsabilità dell'Istituzione**

Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto da parte del borsista è a carico dell'Istituzione.

Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, l'istituzione opererà in piena autonomia, secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto AIRC resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi (personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, ecc...) in relazione allo svolgimento del programma della borsa di studio e sarà totalmente estranea a responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse alla borsa di studio.

L'erogazione della borsa di studio deve avvenire in ottemperanza alla normativa vigente.

L'Istituzione si impegna ad applicare ai titolari della borsa di studio, le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituzione si impegna a dare idonea copertura assicurativa contro eventuali infortuni ai borsisti ospitati e per l'attività da loro svolta.

L'Istituzione si impegna inoltre a garantire ai borsisti ospitati la disponibilità di spazi e mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca per cui è stata assegnata loro la borsa di studio e un'adeguata formazione sotto la supervisione del responsabile scientifico indicato nella candidatura/nell'application.

#### **Articolo 5 – Responsabilità di AIRC**

L'erogazione del contributo finanziario avverrà nei limiti dell'importo assegnato annualmente per le borse di studio elencate nella comunicazione di cui all'articolo 1. Eventuali maggiori oneri, connessi allo svolgimento dell'attività del borsista, resteranno a carico dell'Istituzione.

#### **Articolo 6 – Gestione delle variazioni delle condizioni di svolgimento della borsa di studio**

Eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento della borsa di studio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Scientifica, a cui dovrà essere inviata, per tempo, formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it). Qualora abbia luogo una interruzione dell'attività di progetto per un periodo superiore a 40 giorni consecutivi (ad esempio per documentata maternità o malattia), la borsa sarà sospesa con facoltà di recupero.

L'istituzione dovrà informare tempestivamente AIRC, comunicando il periodo di astensione dall'attività di ricerca e l'eventuale recupero concordato con il borsista. Durante il periodo di sospensione AIRC sospenderà l'erogazione del contributo, che sarà posticipata al periodo di recupero. L'eventuale rinuncia alla borsa di studio da parte di un borsista dovrà essere comunicata dall'Istituzione ospitante a AIRC via e-mail all'indirizzo indicato sopra ed a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione Scientifica in via San Vito 7, Milano, non appena ne venga a conoscenza. A seguito di tale comunicazione AIRC sospenderà l'erogazione dei relativi fondi.

A seguito della rinuncia alla borsa di studio da parte del titolare, il relativo progetto terminerà. L'Istituto si impegna a restituire a AIRC entro i due mesi successivi alla comunicazione di rinuncia da parte del borsista, l'eventuale residuo non corrisposto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:

BANCA INTESA SAN PAOLO  
CONTO CORRENTE INTESTATO AD AIRC  
IBAN: IT 14 H 03069 09400 100000103528



### **Articolo 7 – Acknowledgements**

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati della ricerca svolta dal borsista dovranno recare il riconoscimento a AIRC tra gli "acknowledgements" o il "funding"; analogamente eventuali interviste o articoli rilasciati sulla ricerca svolta dal borsista a media generalisti (televisioni, radio, giornali, siti Internet) dovranno recare la citazione del sostegno da parte di AIRC.

### **Articolo 8 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti, e potrà essere rinnovata, a mezzo atto scritto, per un periodo di cinque anni; le parti si riservano in ogni momento la facoltà di recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata con un preavviso di sei mesi.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

### **Articolo 9 – Tutela della Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.


Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7, del d.lgs. 30.06.2003, n. 196.

### **Articolo 10 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione inerente l'oggetto della convenzione o la richiesta di modifica delle condizioni della stessa, dovrà essere tempestivamente inviata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a AIRC.

L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente a AIRC ogni variazione dello stato giuridico dell'Ente stesso e del rapporto tra l'Ente e il borsista. L'Istituzione ha l'obbligo di informare tempestivamente AIRC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del progetto, in particolare di qualunque variazione del ruolo del borsista nell'Istituzione o suo trasferimento. Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente a AIRC le eventuali modifiche incorse nell'assetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc...) o qualunque rilevante variazione a carico degli organi amministrativi; analogamente dovrà essere comunicata tempestivamente l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, o qualunque altro evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico finanziaria dell'Istituzione.



**Articolo 11 - Risoluzione delle controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.

**Articolo 12 - Documenti che integrano la presente convenzione**

La documentazione che disciplina i rapporti tra AIRC e l'Istituzione in relazione ai progetti elencati nella lettera citata all'art. 1 (Bando, Applications, Lettere di Assegnazione, ecc.) ha validità ai fini della determinazione dei termini dell'accordo tra le parti.


Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, **26 NOV. 2015**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Legale Rappresentante  
Il Presidente

(Prof. Luigi Nicolais)



Milano, **04 DIC. 2015**

Associazione Italiana  
per la Ricerca sul Cancro

Il Legale Rappresentante  
Il Presidente

(Avv. Pier Giuseppe Torrani)

